



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E  
ALTRI ENTI**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 86 del 30/05/2025**

**Oggetto:** RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - RESISTENZA DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

**IL PRESIDENTE**

Premesso:

che il giorno 13/05/2024, veniva notificato alla Provincia di Parma un Ricorso, assunto a protocollo dell'Ente, stante la duplice notifica, ai nn. 13816 e 13838 in pari data, con il quale la Ricorrente, , avanzando nel contempo istanza di sospensione degli atti censurati di cui appresso, promuoveva il precitato gravame avverso e per l'annullamento degli atti stessi, come di seguito riportati nel Ricorso medesimo:

*"1) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 537 del 07/05/2025 recante la revoca della REALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI CARATTERE CULTURALE PER EVENTI E SPETTACOLI AL CHIUSO ED ALL'APERTO NELLA STRUTTURA DELL'EX DEPOSITO COMUNALE PER CONTO DEL COMUNE DI ALBARETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 1581 DEL 27 OTTOBRE 2023 DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PARMA";*

*2) relazione del responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del comune di Albareto (nota prot. 6865 del 20 dicembre 2024 di cui si ignorano estremi e contenuto);*

*3) della nota prot. 522 del 31 gennaio 2025 il responsabile dell'area tecnico manutentiva – in esecuzione della deliberazione sopra citata – -avviava procedimento per "la verifica della permanenza delle condizioni di fattibilità dell'intervento (realizzazione del Centro Polifunzionale di carattere Culturale.....);*

*4) deliberazione della GC 17 del 19 marzo 2025 – (allegata sub 2 parte integrante) al cui contenuto descrittivo si rinvia per una più completa ricostruzione dei fatti - è stato disposto: 1.Di prendere atto della relazione del responsabile dell'Area Tecnica prot. 1397 del 19 marzo 2025; 2.Di non procedere alla realizzazione dell'opera con conseguente revoca dei provvedimenti di approvazione dei diversi livelli della progettazione della stessa 3.Di dare mandato al Responsabile*

dell'area tecnica di richiedere alla Provincia di Parma la revoca in via conseguente e derivata della determinazione di aggiudicazione n. 1581 del 27 ottobre 2023; A. della Provincia di Parma;

5) nota pervenuta in data 14 aprile 2025 ns prot. 10943 (allegata sub 1 parte integrante) il responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva del Comune di Albareto trasmetteva la deliberazione sopra citata e richiedeva alla Provincia l'adozione della revoca in autotutela della determinazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori de quibus;

6) provvedimento di REVOCA degli atti di approvazione dei diversi livelli di progettazione, la determinazione n. 1581 del 27 ottobre 2023 con la quale la stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha aggiudicato per conto del Comune di Albareto – "il 1° lotto dei lavori di realizzazione del Centro Polifunzionale di carattere Culturale per eventi e spettacoli al chiuso ed all'aperto nella struttura dell'ex deposito comunale" S.C. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in San Cipriano d'Aversa (CE), Via Don Salvatore Vitale 5, C.F. e P.IVA 03223040613; di ogni altro provvedimento connesso e consequenziale a quelli impugnati;

7) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 17 Del 19-03-2025 (Proposta n. 17 del 19-03-2025) recante Determinazioni in merito all'intervento di rigenerazione urbana "Centro polifunzionale di carattere culturale per eventi e spettacoli al chiuso e all'aperto" nella struttura dell'ex deposito comunale. Conclusione del procedimento in ordine alla verifica delle condizioni di fattibilità Dell'intervento.”;

Che con successivo atto notificato il seguente 22/05/2025, assunto a protocollo dell'Ente in pari data al n.15156, la parte ricorrente rinunciava all'Istanza Cautelare, ritenendo il Ricorso da trattare nella sede del merito, insistendo per la fissazione dell'udienza pubblica;

che, sentita la Dirigenza del Servizio Affari Generali della Provincia di Parma, Struttura di afferenza dell'Ufficio Stazione Unica Appaltante, si ritiene necessario resistere alle pretese come sopra avanzate, reputando infondate le argomentazioni avanzate nel Ricorso di che trattasi per quanto verrà riportato, per ragioni di strategia processuale, solo in sede di attività difensive;

Precisato:

peraltro che tutte le prestazioni di cui sopra non sono acquisibili ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Dato atto:

che, la dotazione organica dell'Ente non conta al proprio interno professionalità che, allo stato, si trovino nelle condizioni per assumersi un incarico quale quello descritto, posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi pertanto la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni esperti in materia;

Viste:

- la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;
- altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita

nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che *“Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.”*;

Visto inoltre:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e modificato con Atto C.P. n. 36 del 30/09/2021, nonché l'Albo recante gli *“Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma”*, formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018, da ultimo integrato a mezzo emissione di nuovo Avviso Pubblico del 30/04/2024 scaduto il seguente 20/05/2024; Albo destinato in ogni caso a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 anche del nuovo Avviso;

Considerata:

la caratteristica del contenzioso di cui in premessa, che verte in ambito di contratti pubblici, promossa innanzi al T.A.R. dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, a consultazione degli Elenchi del precitato Albo, formati per materia, ai fini dell'incarico di tutela di che trattasi la Dirigenza del Servizio Affari Generali indicava l'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi del Foro di Parma, ivi sito in Via Mistrali n. 4;

Rilevata:

pertanto l'opportunità di rimettere la tutela dell'Ente, nel procedimento in parola, all'Avv. Carlo Masi del Foro di Parma, contemplato tra gli Amministrativisti dell'Albo di cui sopra ed al quale, nonché ad altri componenti del suddetto Studio Associato la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato “Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni”, risulta avere affidato l'ultimo incarico nell'anno 2024;

Ritenuto:

quindi di conferire il mandato per la difesa della Provincia di Parma, rispetto alla precitata vertenza, all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi del Foro di Parma, ivi sito in Via Mistrali n. 4, operante prevalentemente in ambito di Diritto Amministrativo e, come da curriculum, esperto anche di contratti pubblici, per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, documenti entrambi acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

Dato atto:

che del professionista suddetto, come accennato, sono stati come sopra valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Ritenuto:

pertanto di conferire all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi del Foro di Parma, facoltà di farsi sostituire in giudizio, di chiamare in causa terzi nonché, comunque, di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel corso del giudizio stesso;

di prevedere, per l'Avv. Carlo Masi, una spesa presunta di €. 3.613,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 541,95.= per rimborso forfetario al 15%, €. 166,20.= per C.P.A. al 4% ed €. 950,65.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 5.271,80.=, come comunicato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione del medesimo nei limiti dell'importo come sopra stabilito salvo eventuali modificazioni che si rendessero necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto altresì:

che il preventivo di spesa presentato sia, di massima, da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le eventuali spese vive, che dovranno pertanto considerarsi contemplate nell'importo come sopra quantificato;

inoltre, di riservarsi in ogni caso la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività e difese giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse, collegate o analoghe a quelle di cui al presente atto;

Dato atto inoltre:

- che con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

- che con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione del triennio 2025 – 2027;

- che con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

- che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31 gennaio 2025, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027;

Visto:

lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## **DECRETA**

di resistere nel giudizio promosso a mezzo del Ricorso di cui in narrativa, notificato alla Provincia di Parma il 13/05/2024 ed assunto a protocollo dell'Ente ai nn. 13816 e 13838 in pari data, conferendo all'uopo all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi del Foro di Parma, ivi sito in Via Mistrali n. 4, l'incarico legale della tutela delle ragioni dell'Ente con conseguente rilascio del mandato alle liti;

di conferire all'Avv. Carlo Masi dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi del Foro di Parma, facoltà di farsi sostituire in giudizio, di chiamare in causa terzi, nonché comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio in parola;

inoltre, di riservarsi in ogni caso la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività e

difese giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse, collegate o analoghe a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di €. 5.271,80=, somma corrispondente all'importo preventivato dal legale Avv. Carlo Masi salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

che la spesa totale di €. 5.271,80.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(FADDA ALESSANDRO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - CONTROLLO ATTI - ACCESSO - RISERVATEZZA - UPD PER I COMUNI E  
ALTRI ENTI

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **1752 /2025** ad oggetto:

" RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - RESISTENZA  
DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto  
Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si  
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 30/05/2025

Sottoscritto dal Responsabile  
(GIUDICE UGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -  
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

**PARERE di REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. **1752 / 2025** ad oggetto:

" RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA. - RESISTENZA  
DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente  
la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini  
della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del  
rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime  
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 30/05/2025

Sottoscritto dal Responsabile  
(MENOZZI IURI)  
con firma digitale